

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 843)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**  
e **Ministro « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CRAXI)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1984

Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate da enti pubblici nazionali o interregionali in attuazione delle norme sul completamento dell'ordinamento regionale contenute nella legge 22 luglio 1975, n. 382, si è, fra l'altro, disposta la soppressione, lo scorporo e la riforma di numerosi enti, con il passaggio del relativo personale alle Regioni e ad altri enti pubblici ovvero alle amministrazioni dello Stato.

Nel programmare i predetti trasferimenti non è stata adeguatamente considerata la situazione in cui si sarebbe venuto a trovare il personale interessato per quanto riguarda

il trattamento di fine servizio sia di quiescenza che di previdenza. Le stesse previsioni contenute nei singoli provvedimenti legislativi, in assenza di un organico indirizzo, hanno spesso previsto norme contraddittorie ed incomplete, che non consentono di definire in modo corretto ed uniforme le posizioni del personale che è già cessato o che sta per cessare dal servizio.

La difficoltà di soluzione del problema risiede infatti nella estrema varietà di situazioni normative che in atto caratterizza i predetti trattamenti, varietà in diretto rapporto con l'appartenenza del personale ad enti con discipline molto diversificate per

quanto attiene alle norme in materia pensionistica e di trattamento di fine servizio in capitale, non sempre automaticamente sovrapponibili nella loro portata, senza una specifica normativa, a quelle previste nelle strutture di destinazione.

Allo scopo di ricondurre ad organicità la complessa materia, si è ritenuto di assumere a criteri guida quelli già adottati sul piano legislativo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 per il personale degli enti mutualistici soppressi destinato alle unità sanitarie locali, criteri informati in concreto ad assicurare al personale, in via normale, la tutela previdenziale nella forma della pensione propria delle amministrazioni e degli enti di destinazione con possibilità di opzione per la forma assicurativa in atto per il personale che ne abbia convenienza.

Circa il trattamento di fine servizio in capitale, si prevede invece la ricongiunzione d'ufficio nell'ambito degli ordinamenti degli enti di destinazione con versamento degli importi delle indennità maturate presso l'ente di provenienza.

A tali fini risponde il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento, analogo ad altro provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 1982, assegnato alla 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2021) e decaduto per la fine anticipata dell'VIII legislatura.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli dei quali, di seguito, si espone il contenuto.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 riguardano l'area di applicazione delle norme ed i trattamenti di quiescenza sotto forma di pensione nella triplice prospettiva del trasferimento, rispettivamente, alle Regioni, agli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e allo Stato.

L'articolo 5 prevede il trasferimento alla gestione speciale costituita presso l'INPS, con decorrenza 1° luglio 1981, dei fondi integrativi di previdenza del personale dell'ENPAS, ENPDEDP, ENPALS ed ONIG.

Detta gestione speciale, al cui finanziamento dovrà provvedere l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, erogherà i trattamenti di previdenza e di quiescenza al personale che esercita l'opzione di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 per il mantenimento dei trattamenti pregressi.

Con detto articolo vengono anche disciplinate, in analogia a quanto disposto per il regime pensionistico generale dei pubblici dipendenti, le modalità di corresponsione dell'indennità integrativa speciale attribuita a carico dei fondi integrativi di pensione previsti dall'articolo 14 della legge n. 70 del 1975 o comunque costituiti presso enti pubblici.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano i trattamenti di fine servizio in capitale, per i quali il personale trasferito conserva nelle amministrazioni di destinazione l'anzianità complessiva maturata fino alla data del trasferimento con conseguente regolarizzazione mediante il passaggio delle quote di indennità maturata alle amministrazioni di destinazione.

L'articolo 9 regola lo svincolo degli accantonamenti delle quote d'indennità di fine servizio costituiti mediante polizza di assicurazione.

L'articolo 10 disciplina le modalità di versamento delle quote pregresse delle indennità di fine servizio di competenza del personale proveniente da enti privatizzati.

Infine, con l'articolo 11 si estendono i benefici previsti per i dipendenti statali al personale degli enti soppressi che all'atto della soppressione degli stessi fruiva di un trattamento equiparato ai dipendenti civili dello Stato e si introduce una specifica normativa volta a consentire, a domanda, l'inquadramento nel ruolo speciale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato del personale degli enti soppressi attualmente utilizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro.

L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi)*

Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle Regioni od enti locali a norma dell'articolo 1-terdecies, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle provincie autonome di Trento e di Bolzano ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalità di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nonchè al personale di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 481 sopra citato ed a quello già inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge.

Tali norme sono altresì estese al personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti trasferito alle Regioni, ad altri enti pubblici nonchè ad amministrazioni statali ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833.

## Art. 2.

*(Personale trasferito alle Regioni)*

Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui al precedente articolo 1 tra-

sferito alle Regioni, anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonchè per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza e trasferiti all'INPS ai sensi del successivo articolo 5. L'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

*(Personale assegnato ad altri enti pubblici)*

Il personale di cui al precedente articolo 1 assegnato ad altro ente pubblico è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identità di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, nonché con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale già iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo trasferirà al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti.

Il trattamento previsto nel precedente comma è esteso al personale di cui al presente articolo cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel comma stesso, semprechè l'interessato ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla predetta data.

#### Art. 4.

*(Personale assegnato allo Stato)*

Al personale di cui al precedente articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'articolo 24-*quinquies*, com-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella indicata nel precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti gli altri servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonchè per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza già esistenti presso gli enti di provenienza e trasferiti all'INPS ai sensi del successivo articolo 5. L'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

*(Opzione)*

I fondi integrativi di previdenza costituiti presso l'ENPAS, l'ENPDEDP e l'ENPALS nonchè il fondo di previdenza del personale dell'ONIG sono trasferiti, con effetto 1° luglio 1981, alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Dalla

stessa data l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previste dai predetti fondi con le modalità di cui al citato articolo 75.

In favore del personale che esercita l'opzione prevista dai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché del personale cessato dal servizio nel periodo di temporanea assegnazione ai ruoli unici ai sensi dell'articolo 1-terdecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, la speciale gestione dell'INPS di cui al precedente comma provvede all'erogazione dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza. Le stesse disposizioni regolamentari si applicano anche per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali, che rimangono ripartiti secondo le proporzioni previste dalle disposizioni regolamentari medesime. Rimane fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al finanziamento della predetta gestione speciale ad esaurimento provvede, per le posizioni previdenziali relative al personale di cui al precedente comma in servizio ed in quiescenza, l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura maturati alla data di cessazione dell'ente di provenienza, imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazioni.

Per il personale degli enti di cui al primo comma, il trasferimento dei rispettivi capitali di copertura è effettuato a carico dei fondi integrativi di previdenza; qualora questi siano insufficienti, il trasferimento avviene a carico, rispettivamente, degli enti e degli iscritti, in proporzione delle relative aliquote contributive.

Per i periodi successivi alla cessazione dell'ente di provenienza e fino alla data del definitivo inquadramento, gli oneri per la regolarizzazione contributiva sono posti a carico delle amministrazioni o enti presso i quali il personale è messo a disposizione. Al trasferimento dei relativi contributi provvederanno le stesse amministrazioni o enti presso i

quali il personale è messo a disposizione, ovvero l'Ufficio liquidazioni nel caso in cui i contributi stessi siano acquisiti dai rispettivi fondi integrativi di previdenza, gestiti dallo stesso Ufficio.

Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti del personale per il quale abbia trovato o trovi attuazione il quarto comma del precedente articolo 3.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge per i fondi integrativi di pensione previsti dall'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, o comunque costituiti presso enti pubblici, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuito a carico dei fondi suindicati o degli enti, è fissato nella misura spettante alla data del 1° luglio 1981 con la estensione della disciplina prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Tale importo ovvero quello percepito alla data di entrata in vigore della presente legge resta attribuito a titolo di assegno personale riassorbibile con gli incrementi dovuti per le variazioni dell'indice del costo della vita sull'indennità integrativa speciale.

Per il periodo anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge non si procede ad alcun recupero di somme salvo che non si tratti di recuperi conseguenti all'errata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

È fatto obbligo agli enti erogatori di prestazioni a carico dei fondi integrativi, non confluiti nella speciale gestione ad esaurimento, di comunicare all'INPS le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai fini del divieto di cumulo della quota aggiuntiva, di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o con altre forme di indicizzazione previste per i trattamenti di quiescenza.



## Art. 6.

*(Indennità premio di fine servizio)*

Il personale di cui al precedente articolo 2 è iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali, conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma, gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per la rivalutazione dei trattamenti di fine servizio connessi all'adeguamento del trattamento economico, provvederanno a versare all'INADEL, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di fine servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

La eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai precedenti commi secondo e terzo, è corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento.

Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di fine servizio, ivi compresa l'eccedenza di cui al precedente comma, l'INADEL riceverà dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente secondo comma.

#### Art. 7.

##### *(Indennità di anzianità o equivalente)*

Al personale di cui al precedente articolo 3 compete l'indennità di anzianità o il corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale stabilito per i dipendenti degli enti di destinazione considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza fino alla data di messa a disposizione.

A tal fine gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per il periodo di temporanea amministrazione da parte della Segreteria dei ruoli unici provvederanno, ciascuno per la parte di propria pertinenza, a versare agli enti di destinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione maturati da ciascun dipendente fino alla data di cui al precedente comma.

L'ente di destinazione provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale alla data del relativo trasferimento, il corrispondente importo dell'indennità di anzianità o equivalente secondo le disposizioni del proprio ordinamento, corrispondendo la eventuale eccedenza rispetto al-

l'importo versato di cui al precedente secondo comma al personale interessato.

Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ivi compresa la eccedenza di cui al precedente comma, gli enti di destinazione riceveranno dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente secondo comma.

#### Art. 8.

##### *(Indennità di buonuscita)*

Il personale di cui all'articolo 4 è iscritto, ai fini dell'indennità di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'ENPAS dalla data di decorrenza dell'inquadramento e nei suoi confronti si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

In relazione agli inquadramenti di cui al precedente comma gli enti di provenienza, ovvero le competenti gestioni di liquidazione per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per il periodo di temporanea amministrazione da parte della Segreteria dei ruoli unici provvederanno a versare all'ENPAS, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine ser-

vizio presso gli enti di provenienza, l'ENPAS, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennità stesse, a norma del precedente secondo comma.

Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ivi compresa l'eccedenza di cui al precedente comma, l'ENPAS riceverà dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente secondo comma.

L'insieme dei servizi e periodi che concorrono a determinare l'indennità di cui al precedente quarto comma è utile oltrechè per il computo dell'indennità di buonuscita anche per la acquisizione del diritto alla stessa.

Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui al precedente articolo 4, terzo comma, può chiedere il riscatto, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Nei confronti del personale di cui al comma precedente o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti può esercitare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

## Art. 9.

*(Svincolo delle polizze di assicurazione)*

Per gli effetti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi secondo e terzo, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le polizze di assicurazione stipulate per i trattamenti di fine servizio ai sensi della legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento agli enti contraenti o alle competenti gestioni di liquidazione del relativo valore di riscatto, che non potrà comunque essere inferiore alle quote di indennità versate maggiorate degli interessi legali.

Gli importi derivanti dallo svincolo delle polizze di assicurazione saranno versati dagli enti contraenti o dalle competenti gestioni di liquidazione, rispettivamente, all'INADEL, agli enti pubblici ed all'ENPAS per il personale di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

## Art. 10.

*(Enti associativi)*

Il versamento previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 delle quote di indennità di anzianità o del corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale, maturato alla data del 31 marzo 1979 dal personale proveniente dagli enti a struttura associativa, privatizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà effettuato dagli enti medesimi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposite richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.

La quota di indennità corrispondente alla differenza tra il trattamento di fine servizio maturato dal predetto personale alla data di definitiva messa a disposizione presso l'ente o l'amministrazione di destinazione e la

parte versata dagli enti associativi secondo le modalità indicate nel precedente comma, sarà versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — in relazione alla utilizzazione del personale da parte della Segreteria dei ruoli unici ed alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — provvederà altresì a liquidare ed a corrispondere la quota di indennità di anzianità prevista dal precedente primo comma, nonché a regolarizzare le posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, trasferito alle amministrazioni di destinazione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con il quale è stata disposta la depubblicizzazione dell'Ente, nonché dell'articolo 1-*octies* di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sulla base delle richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà imputata al capitolo 2041 della rubrica 10 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che potrà essere integrato mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

#### Art. 11.

*(Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi)*

Al personale degli enti di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del

